SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio territoriale del governo di Trieste

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2014, n. **149**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

PROTOCOLLO CONCERNENTE LE PREOCCUPAZIONI DEL POPOLO IRLANDESE RELATIVE AL TRATTATO DI LISBONA

Il Regno del Belgio,
La Repubblica di Bulgaria,
La Repubblica Ceca,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica federale di Germania,
La Repubblica di Estonia,
L'Irlanda,
La Repubblica ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica francese,
La Repubblica italiana,
La Repubblica di Cipro,
La Repubblica di Lettonia,
La Repubblica di Lituania,
Il Granducato del Lussemburgo,
Ungheria,
Malta,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica di Polonia,
La Repubblica portoghese,
La Romania,
La Repubblica di Slovenia,
La Repubblica slovacca,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
denominati «le alte Parti contraenti»,

Ricordando la decisione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona,

Ricordando la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, secondo la quale, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni di detta decisione in un protocollo da accludere, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Constatando la firma da parte delle Alte parti contraenti del trattato tra le Alte parti contraenti e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

TITOLO I
DIRITTO ALLA VITA, ALLA FAMIGLIA E ALL'ISTRUZIONE

Art. 1.

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona che attribuisce uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o disposizione di tale trattato riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita di cui all'articolo 40.3.1, 40.3.2 e 40.3.3, della protezione della famiglia di cui all'articolo 41 e della tutela dei diritti in materia di istruzione di cui agli articoli 42, 44.2.4 e 44.2.5 della Costituzione irlandese.

TITOLO II
FISCALITÀ

Art. 2.

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalità.

TITOLO III
SICUREZZA E DIFESA

Art. 3.

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

La politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Essa non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, compresa l'Irlanda, né gli obblighi di alcuno Stato membro.

Il trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la politica tradizionale di neutralità militare dell'Irlanda.

Spetterà all'Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro decidere, conformemente alle eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare o meno ad un'operazione militare.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Il presente protocollo rimarrà aperto alla firma delle Alti parti contraenti fino al 30 giugno 2012.

Il presente protocollo sarà ratificato dalle Alte parti contraenti e dalla Repubblica di Croazia nel caso in cui il presente protocollo non sia entrato in vigore entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entrerà in vigore, se possibile, il 30 giugno 2013, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procederà per ultimo a tale formalità.

Art. 5.

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.

Non appena la Repubblica di Croazia sarà vincolata dal presente protocollo a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, il testo croato del presente protocollo, che fa ugualmente fede come i testi di cui al primo comma, sarà del pari depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.
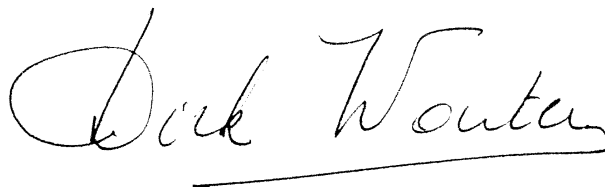
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.

V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
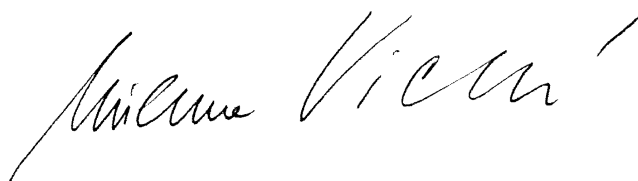
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark
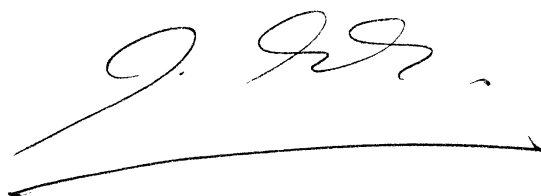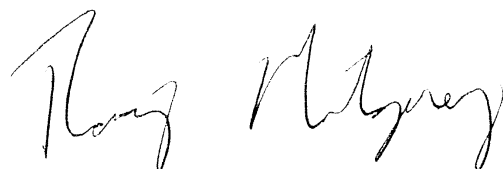
Für die Bundesrepublik Deutschland
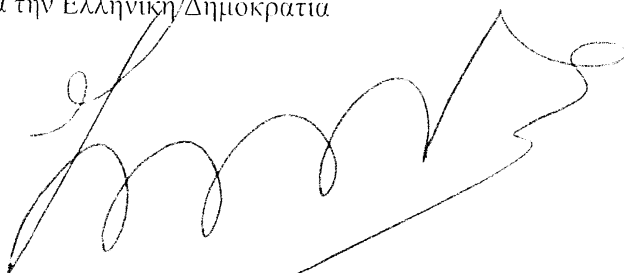
Eesti Vabariigi nimel
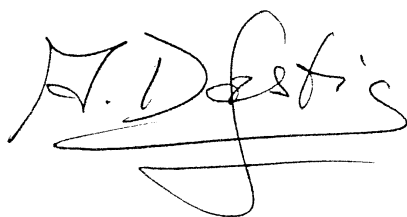
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
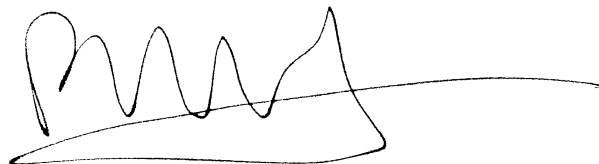
Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
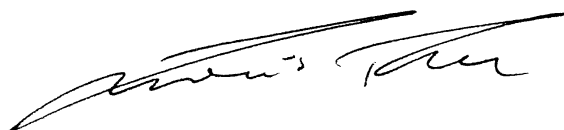
Lietuvos Respublikos vardu
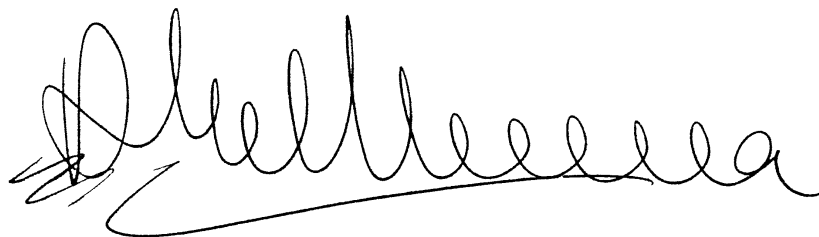
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
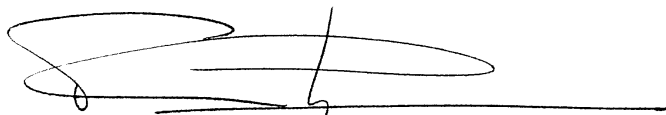
Magyarország részéről
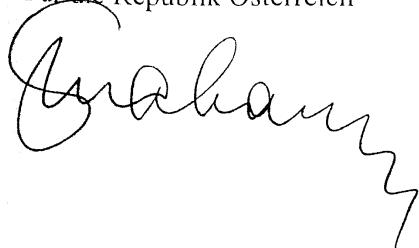
Ghal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
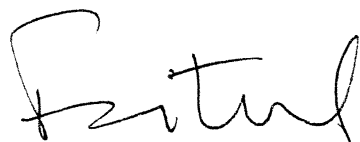
Für die Republik Österreich
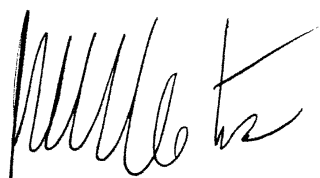
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
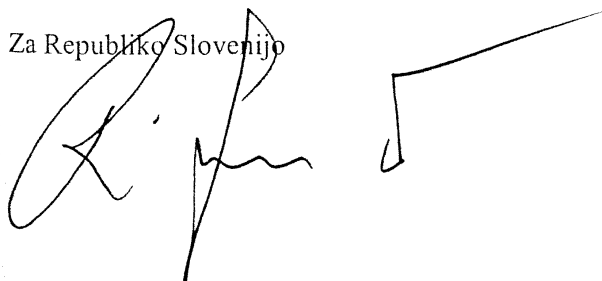
Pela República Portuguesa
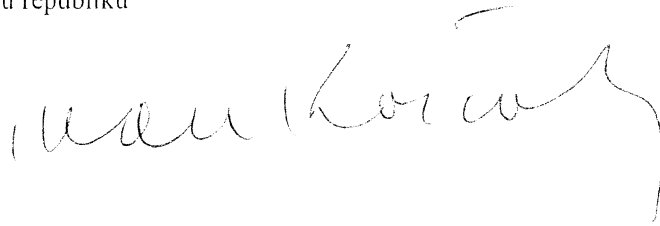
Pentru România

Za Republiko Slovenijo
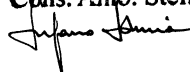
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1619):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) Ministro senza portafoglio per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi in data 24 settembre 2013.

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 10 ottobre 2013 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, XII, XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 5 novembre 2013 e 10 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 31 marzo 2014 e approvato il 15 aprile 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1455):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 15 maggio 2014 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 maggio 2014 e 2 luglio 2014.

Esaminato in aula e approvato il 3 settembre 2014.

14G00162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 ottobre 2014.

Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone che, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto art. 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse;

Considerato che il predetto art. 33, al comma 3, dispone che la predetta anticipazione è concessa con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1 della medesima disposizione;

Visto, altresì, che la predetta anticipazione, ai sensi del comma 2, del citato art. 33, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat;

Considerato che il comma 4 del ripetuto art. 33 prevede che l'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

Viste le istanze degli enti interessati alla anticipazione di cui ai precedenti punti, riportate nell'Allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto;

Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai suddetti comuni l'anticipazione ai sensi del già citato art. 33;

Ritenuto, altresì, di attribuire, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche le residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto;

Richiamato il decreto Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Concessione anticipazione

1. Agli enti di cui all'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, è concessa un'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», di cui all'art. 243-*ter*, già richiamato in premessa, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'art. 258 del testo unico citato in premessa, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Art. 2.

Modalità per la corresponsione dell'anticipazione

1. L'anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, previa apposita istanza, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istat.

2. L'anticipazione sopra determinata potrà, altresì, essere aumentata, per ciascun ente, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche delle residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto;

3. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. L'anticipazione è imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico»). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. L'ente locale beneficiario dell'anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le somme ricevute.

5. L'organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme di cui al comma 4, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalità previste dall'art. 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti delle somme ricevute. L'organo straordinario della liquidazione, in sede di rendiconto della gestione della liquidazione di cui al comma 11 dell'art. 256 del citato decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia l'avvenuto pagamento secondo quanto stabilito al periodo precedente.

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dal Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6 dell'art. 33 già citato in premessa, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota di capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

3. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

4. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

5. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO *A*

Roma, 2 ottobre 2014

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

COMUNE	PROV.	ANNO IPOTESI	POPOL.	CONTRIBUTO RICHIESTO	TOTALE CONTRIBUTO
ALESSANDRIA	AL	2012	94.974	77.683.958,56	52.032.111,17
PASTENA	FR	2012	1.534	1.327.616,58	840.411,67
TERRACINA	LT	2011	44.081	42.000.000,00	24.150.056,79
VELLETRI	RM	2010	52.647	13.500.000,00	13.500.000,00
FILIGNANO	IS	2010	730	637.655,72	399.935,15
LAURO	AV	2010	3.643	2.100.000,00	1.995.840,76
VOLTURARA IRPINA	AV	2011	4.121	700.000,00	700.000,00
APICE	BN	2010	5.790	2.000.000,00	2.000.000,00
SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	2012	3.207	400.000,00	400.000,00
CASAL DI PRINCIPE	CE	2011	21.102	11.000.000,00	11.000.000,00
CASAPESENNA	CE	2012	6.874	6.700.000,00	3.765.964,70
CASERTA	CE	2012	78.693	100.000.000,00	43.112.461,57
CASTEL VOLTURNO	CE	2012	24.149	26.537.779,54	13.230.183,55
MADDALONI	CE	2012	38.690	25.000.000,00	21.196.563,09
ROCCAMONFINA	CE	2011	3.686	4.000.000,00	2.019.398,58
SAN GREGORIO MATESE	CE	2011	991	198.000,00	198.000,00
SANNICANDRO GARGANICO	FG	2012	16.054	10.000.000,00	8.795.286,21
ZAPPONETA	FG	2013	3.334	8.000.000,00	1.826.553,14
PAOLA	CS	2012	16.866	18.368.407,14	9.240.145,60
ANOIA	RC	2013	2.254	516.010,86	516.010,86
BOVA MARINA	RC	2012	3.873	3.434.881,55	2.121.847,73
MONASTERACE	RC	2013	3.317	5.019.428,66	1.817.239,59
SAMO	RC	2012	918	600.000,00	502.932,15
SCILLA	RC	2012	5.139	6.500.000,00	2.815.433,91
CIRO’ MARINA	KR	2012	14.957	11.000.000,00	8.194.287,78
NARDODIPACE	VV	2012	1.414	941.808,00	774.668,92
BRIATICO	VV	2012	4.111	1.150.000,00	1.150.000,00
CALTAGIRONE	CT	2012	39.573	24.245.000,00	21.680.320,26
SANTA MARIA DI LICODIA	CT	2013	7.321	4.000.000,00	4.000.000,00
SANTA VENERINA	CT	2013	8.364	6.600.000,00	4.582.270,70
MILAZZO	ME	2012	32.601	20.000.000,00	17.860.665,62
COMISO	RG	2011	30.365	15.290.700,00	15.290.700,00
ISPICA	RG	2013	15.133	28.012.915,78	8.290.710,50
TOTALE			**590.506**	**477.464.162,39**	**300.000.000,00**

14A08033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2014.

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell' articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 83486).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 7, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera *c)*, punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;

Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unità Sindacale FALCRI – SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, già istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da parte dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, già rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro, sono volti a:

a) assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il verbale di accordo 20 dicembre 2013, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di oltre la metà dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto.

3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal Comitato stesso tra i propri membri.

4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e in ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso in cui durante il mandato vengano a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato, si provvede alla loro sostituzione con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il Comitato, su proposta del Presidente, può deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non è computato ai fini di cui al comma 1.

6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base del criterio di maggiore rappresentatività.

7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

10. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 92/2012, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio;

c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, nonché degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze;

d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformità alle regole di precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all'art. 9 e deliberare, per le prestazioni di cui all'art. 12, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;

e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, nonché deliberare la misura del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 12;

f) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

g) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione dei trattamenti e sull'ammissione agli interventi, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni di cui all'art. 5, lettera *a)* e *c)*;

h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11;

m) assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, della legge n. 92/2012.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.

c) in via emergenziale:

all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera *b)* del presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto.

2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all'art. 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* e lettera *c)* è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell'1,5%.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera *e)*, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera *a)*, ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012.

5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25, della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell'ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* già deliberate.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, già deliberate.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità definite dall'Inps con propria circolare.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea.

2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'indennità ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennità stessa.

4. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012.

6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi *pro-capite* con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.

7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10, dell'art. 24, legge n. 214/2011.

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera *a)*, punto 1 e lettera *b)*, punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.

10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* punto 2 e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.

11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è determinata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

11-*bis*. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

13. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d'investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune di cui all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.

Art. 12.

Sezione emergenziale

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*:

a) all' erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea.

2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale o di gruppo.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennità ASpI e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, fino ad una somma pari:

a) all'80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilità del Fondo.

b) al 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a Euro 52.890;

c) al 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890.

L'integrazione di cui al comma 1, lettera *a)*, è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità ASpI.

4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. È escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell'indennità ASpI.

5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata.

8. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera *d)*, la differenza resta a carico del datore di lavoro.

Art. 13.

Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito o emergenziale hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10, ovvero nella domanda di prestazione emergenziale di cui all'art. 12.

Art. 14.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fondo continuerà ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4417

14A08168

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futura 2000 società cooperativa a r.l.», in Settingiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 10 16 ottobre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, conclusa in data 26 febbraio 2013 contenente la proposta di gestione commissariale per la cooperativa «Futura 2000 Società Cooperativa a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; oppure (nel caso in cui nella lettera non sia indicato un termine);

Considerato che il legale rappresentante non ha fornito osservazione e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

oppure:

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futura 2000 Società Cooperativa a r.l.», con sede in Settingiano (CZ) (codice fiscale 01770900791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Sorrenti, nato a Lamezia Terme (CZ) il 4 marzo 1978 e domiciliato in Città Curinga (CZ), via Roma Vico III, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08034

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Arianna - Società cooperativa sociale», in Panettieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 29 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 29 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Cooperativa Sociale Arianna - Società Cooperativa Sociale";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Sociale Arianna - Società Cooperativa Sociale", con sede in Panettieri (CS) (codice fiscale 02104240789) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Cosimo Coppola, nato a Corigliano Calabro (CS) il 16 aprile 1972 ed ivi domiciliato in via Casa della Chiesa snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08035

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa La Nuova Rozzano a r.l.», in Rozzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 21 novembre 2012 contenente la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore per la società "Cooperativa La Nuova Rozzano a r.l.";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies*-c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura "destinatario sconosciuto" e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa La Nuova Rozzano a r.l.", con sede in Rozzano (MI) (codice fiscale 10387990152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981, ivi domiciliata in via Paolo Diacono, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08036

DECRETO 11 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Sanatrix società cooperativa sociale», in Gonzaga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 22 maggio 2014 n. 59/2014 del Tribunale di Mantova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Nuova Sanatrix Società Cooperativa Sociale";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Nuova Sanatrix Società Cooperativa Sociale", con sede in Gonzaga (codice fiscale 02337560201) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Ezio Zani nato a Mantova il 12 dicembre 1969 ed ivi domiciliato in Via Giuseppe Mazzini, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08037

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Nuova Pluris Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 15 maggio 12 e successiva relazione di mancato accertamento del 21 novembre 12 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23 gennaio 2014 prot. n. 11021, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova pluris service società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 5 febbraio 2009, codice fiscale 10338681009, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Fabio Franchellucci nato a Roma il 3 gennaio 1975, codice fiscale FRNFBA75A03H501B, domiciliato in Ciampino (RM), via Principessa Pignatelli n. 32.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08130

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Diesse società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 16 settembre 2013 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 25 marzo 2014 prot. n. 48706, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diesse società cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 29 maggio 2008, codice fiscale 10030911001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dr. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone il 15 maggio 1966, codice fiscale BRNLFD66E15D122O, con studio in Roma, viale Libia n. 98.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08131

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud (tizanidina)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1136/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società FARMED S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale SIRDALUD (tizanidina);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMED S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043227014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21/07/2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRDALUD (tizanidina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"2 mg compresse" 20 compresse

AIC n. 043227014 (in base 10) 1975W6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIRDALUD (tizanidina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Crinos».

Con la determinazione n. aRM - 188/2014-2454 del 26 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Crinos S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRINOTECAN CRINOS

Confezione: 039382027

Descrizione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 5 ml

Medicinale: IRINOTECAN CRINOS

Confezione: 039382015

Descrizione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 2 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07965

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kentis»

Con la determinazione n. aRM - 189/2014-1378 del 26 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH

l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: KENTIS

Confezione: 038731016

Descrizione: "80 mg polvere per soluzione orale" 30 bustine bipartite

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07966

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Accord Healthcare».

Con la determinazione n. aRM - 190/2014-3029 del 26 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Accord Healthcare Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OXALIPLATINO ACCORD HEALTHCARE

Confezione: 039040011

Descrizione: "5mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 100 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07967

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino AHCL».

Con la determinazione n. aRM - 191/2014-3029 del 26 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Accord Healthcare Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OXALIPLATINO AHCL

Confezione: 039526013

Descrizione: "5 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 50 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07968

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Helm AG».

Con la determinazione n. aRM - 192/2014-3242 del 26 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta

Helm AG

l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194011

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194023

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194035

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194047

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194050

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194062

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194074

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194086

Descrizione: "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194098

Descrizione: “150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194100

Descrizione: “150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194112

Descrizione: “150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194124

Descrizione: “150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194136

Descrizione: “150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194148

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194151

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194163

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194175

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194187

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194199

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194201

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194213

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194225

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194237

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194249

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194288

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194252

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194264

Descrizione: “300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194276

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194290

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194302

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194314

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194326

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194338

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194340

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194353

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194365

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194377

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194389

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE HELM AG

Confezione: 042194391

Descrizione: “300 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07969

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Helm AG».

Con la determinazione n. aRM - 193/2014-3242 del 26 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta HELM AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115016.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115028.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115030.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115042.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115055.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115067.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115079.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115081.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115093.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115105.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115117.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115129.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115131.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115143.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115156.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115168.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115170.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115182.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115194.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115206.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115218.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115271.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115220.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115232.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115269.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115244.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115257.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115283.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115295.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115307.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115319.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/P.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115321.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115333.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115345.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115358.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115360.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115372.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115384.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: IRBESARTAN HELM AG.

Confezione: 042115396.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07970

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 195/2014-40 del 26 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177318.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177306.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177294.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177282.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177270.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177268.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177256.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177243.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177231.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177229.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177217.

Descrizione: «750 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177205.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177193.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177181.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177179.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177167.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177155.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177142.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177130.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177128.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177116.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177104.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177092.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177080.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177078.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177066.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177054.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177041.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177039.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177027.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER.

Confezione: 041177015.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07971

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Norpharm».

Con la determinazione n. aRM - 196/2014-3204 del 30 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Norpharm Regulatory Services Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOTIROXINA NORPHARM.

Confezione: 041540016.

Descrizione: «50 mcg/5 ml soluzione orale» flacone vetro da 100 ml con chiusura a prova di bambino, siringa dosatrice, adattatore e pipetta.

Medicinale: LEVOTIROXINA NORPHARM.

Confezione: 041540028.

Descrizione: «50 mcg/5 ml soluzione orale» flacone vetro da 100 ml con chiusura a prova di bambino con cucchiaio dosatore.

Medicinale: LEVOTIROXINA NORPHARM.

Confezione: 041540030.

Descrizione: «100 mcg/5 ml soluzione orale» flacone vetro da 100 ml con chiusura a prova di bambino, siringa dosatrice adattatore e pipetta.

Medicinale: LEVOTIROXINA NORPHARM.

Confezione: 041540042.

Descrizione: «100 mcg/5 ml soluzione orale» flacone vetro da 100 ml con chiusura a prova di bambino con cucchiaio dosatore.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07972

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procaptan».

Con la determinazione n. aRM - 197/2014-519 del 30 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta I.F.B. Stroder S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PROCAPTAN.

Confezione: 027469028.

Descrizione: «4 mg compresse» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07973

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piroxicam Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 198/2014-2551 del 30 settembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PIROXICAM DR. REDDY'S.

Confezione: 033060017.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 30 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07974

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Helm».

Con la determinazione n. aRM - 199/2014-3242 del 30/09/2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta HELM AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999018

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999020

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999032

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999044

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999057

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999069

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999071

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999083

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999095

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999107

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999119

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999121

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999133

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999145

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999158

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999160

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999172

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999184

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999196

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999208

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999210

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999222

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999234

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999246

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999259

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999261

Descrizione: "150 mg compresse rivestite con film" 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999273

Descrizione: "300 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999285

Descrizione: "300 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999297

Descrizione: "300 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999309

Descrizione: "300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999311

Descrizione: "300 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999323

Descrizione: "300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999335

Descrizione: "300 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999347

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999350

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999362

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999374

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999386

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al

Medicinale: IRBESARTAN HELM

Confezione: 041999398

Descrizione: “300 mg compresse rivestite con film” 56x1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07975

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bivalent OPV».

Con la determinazione n. aRM - 200/2014-7127 del 02/10/2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BIVALENT OPV

Confezione: 041165010

Descrizione: “0,1 ml gocce orali, sospensione” 100 contenitori con contagocce da 2 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07976

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indobufene Ranbaxy».

Con la determinazione n. aRM - 201/2014-2826 del 02/10/2014 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ranbaxy Italia S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: INDOBUFENE RANBAXY

Confezione: 036759013

Descrizione: “200 mg compresse” 30 compresse divisibili

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07977

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Arrow».

Con la determinazione n. aRM - 202/2014-2659 del 02/10/2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ARROW GENERICS LTD l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005012

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005024

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005036

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005048

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005051

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005063

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005075

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005087

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005099

Descrizione: “40 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005101

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005113

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005125

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005137

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005149

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005152

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005164

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005176

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005188

Descrizione: “80 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005190

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005202

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005214

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005226

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005238

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005240

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005253

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005265

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005277

Descrizione: “160 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005289

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005291

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005303

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005315

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005327

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005339

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005341

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005354

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister pvc/aclar/al

Medicinale: VALSARTAN ARROW

Confezione: 041005366

Descrizione: “320 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister pvc/aclar/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07978

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenamide».

Con la determinazione n. aRM - 203/2014-2577 del 2 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta FARMIGEA S.P.A. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FENAMIDE

Confezione: 016626018

Descrizione: 20 compresse 50 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07979

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Impedivir».

Con la determinazione n. aRM - 204/2014-1136 del 2 ottobre 2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IMPEDIVIR

Confezione: 038893018

Descrizione: “50 mg compresse rivestite con film” 4 compresse

Medicinale: IMPEDIVIR

Confezione: 038893020

Descrizione: “100 mg compresse rivestite con film” 4 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07980

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Flunisolide Hexal», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 302/2014 del 18 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: FLUNISOLIDE HEXAL

Confezioni: 035870 017 "0,1% soluzione da nebulizzare" 1 flacone 30 ml

Titolare AIC: HEXAL S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 05/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08113

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Mesalazina Sandoz», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 301/2014 del 18 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MESALAZINA SANDOZ.

Confezioni:

500 mg compresse rivestite - A.I.C. n. 034836015;

2 g sospensione rettale - A.I.C. n. 034836027;

4 g sospensione rettale - A.I.C. n. 034836039.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 28/05/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08114

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glicerolo Carlo Erba», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 319/2014 del 26 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GLICEROLO CARLO ERBA.

Confezioni:

Prima infanzia 900 mg supposte - 12 supposte - AIC n. 029651015;

Bambini 1375 mg supposte - 18 supposte - AIC n. 029651027;

Adulti 2250 mg supposte - 18 supposte - AIC n. 029651039;

Bambini 2,25g soluzione rettale - 6 contenitori monodose con camomilla e malva - AIC n. 029651054;

Adulti 6,75 g soluzione rettale - 6 contenitori monodose con camomilla e malva - AIC n. 029651066.

Titolare AIC: Carlo Erba OTC S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 16/12/2008 per la forma farmaceutica "supposte" ed il 18/04/2014 per la forma farmaceutica "soluzione rettale" è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08115

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Benazepril e Idroclorotiazide Actavis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 316/2014 del 26 settembre 2014

Medicinale: BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS

Confezioni:

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 038255170;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 038255358;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 038255182;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 038255194;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 038255206;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister AL/AL. - AIC n. 038255218;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/AL. - AIC n. 038255220;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/AL. - AIC n. 038255232;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/AL. - AIC n. 038255244;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255257;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255360;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255269;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255271;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255283;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255295;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255307;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255319;

"20 mg/25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore PP. - AIC n. 038255321.

Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf .

Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0251/001-002/R/001 con scadenza il 10/04/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08116

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Aldactazide», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 315/2014 del 26 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ALDACTAZIDE.

Confezioni: 022702 017 – "25 mg + 25 mg compresse" 20 compresse.

Titolare AIC: SPA Società Prodotti Antibiotici S.P.A.

Procedura nazionale con scadenza il 31/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08117

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Euchessina C.M.», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 321/2014 del 26 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: EUCHESSINA C.M.

Confezioni:

3.5 mg compresse masticabili 022941076;

750 mg/100 ml gocce orali, soluzione 022941064.

Titolare AIC: Marco Antonetto S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 31/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08121

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Benalcon».

Estratto determinazione V&A/2071 del 9 ottobre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanitas LAB. Chimico Farmaceutico S.r.l. (codice fiscale 01799860067) con sede legale e domicilio fiscale in via Guala, 4, 15057 - Tortona - Alessandria (AL).

Medicinale: BENALCON.

Confezioni:

AIC n. 033743055 - "0,175" soluzione cutanea flacone 200 ml;

AIC n. 033743067 - "0,175" soluzione cutanea flacone 1000 ml.

È ora trasferita alla società: Nuova Farmec S.r.l. (codice fiscale 00133360081) con sede legale e domicilio fiscale in via Flemming, 7, 37026 - Pescantina (VR) Fraz. Settimo - Verona (VR).

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08122

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Prepacorth».

Estratto determinazione V&A n. 2070 del 9 ottobre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata a nome della società Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina.

Medicinale PREPACORTH

Confezione A.I.C. n. 025751013 - «0,5 g/100 g + 5 g/100 g crema» tubo 20 g + cannula alla società: Pfizer S.r.l. (codice fiscale 02774840595) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08123

Trasferimento di titolarità dei medicinali per uso umano «Fraxiparina» e «Fraxodi».

Estratto determinazione V&A/1997 del 1° ottobre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37135 - Verona.

Medicinale: FRAXIPARINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 026736064 - «2850 UI Antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml;

A.I.C. n. 026736076 - «3800 UI Antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml;

A.I.C. 026736088 - «5700 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 026736090 - «7600 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 026736102 - «9500 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml;

Medicinale: FRAXODI.

Confezioni:

A.I.C. n. 036458014 - «11400 UI Antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458040 - «15200 UI Antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 036458077 - «19000 UI Antixa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite.

Alla società: Aspen pharma trading limited con sede legale e domicilio in 3016 lake drive, citywest business campus, Dublin 24, Ireland.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08124

Trasferimento di titolarità dei medicinali per uso umano «Ismo» e «Lanitop».

Estratto determinazione V&A/1996 del 1° ottobre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Riemser Arzneimittel Aktiengesellschaft con sede legale e domicilio in An Der Wiek 7 - 17493 Greifswald - Insel Riems - Germania.

Medicinale: ISMO.

Confezioni:

A.I.C. n. 025764010 - «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 025764022 - «Diffutab 40 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Medicinale LANITOP.

Confezioni:

A.I.C. n. 022643011 - «0,1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 022643023 - «0,05 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 022643047 - «0,6 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Alla società: Riemser Pharma Gmbh con sede legale e domicilio in an der wiek 7, Greifswald-Insel Riems 17493 - Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08125

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serekis».

Estratto determinazione V&A n. 1885/2014 del 19 settembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Fluocortolone pivalate: Bayer Pharma AG (versione 2013-02).

Relativamente al medicinale SEREKIS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N. procedura: DE/H/0225/001/II/025.

Tipologia della variazione: B.1.z) Altra variazione.

Titolare A.I.C.: BAYER S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08126

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Aurobindo».

Estratto determinazione V&A n. 1887/2014 del 19 settembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del nuovo Risk Management Plan, in accordo al regolamento EU n. 1235/2010 e Direttiva 2010/84/EU.

Relativamente al medicinale MONTELUKAST AUROBINDO ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

N. procedura: PT/H/0561/001/II/004.

Tipologia della variazione: C.1.z) Altra variazione.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08127

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determinazione V&A n. 1890/2014 del 19 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale CANDESARTAN e IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA.

Aggiornamento del DMF della Ranbaxy Laboratories Limited dalla versione 000 alla versione 001 con modifica del retest period da 24 a 48 mesi e batch size da 65 a 115 kg.

Aggiunta di un nuovo produttore di sostanza attiva, Candesartan cilexetil: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD., Xunquiao, RC-317024 Linhai City, Zhejiang Province con a sostegno un ASMF. La versione approvata del DMF, AP e RP, è la EU-02.

Relativamente al medicinale «Candesartan e idroclorotiazide Zentiva» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedure: DE/H/2264/001-002/II/005 e DE/H/2264/001-002/II/003.

Tipologia della variazione:

B.I.a.1.z - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Altra variazione.

B.I.a.1.b - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

b) Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia Srl.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08128

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Mylan Generics Italia».

Estratto determinazione V&A n. 1893/2014 del 19 settembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del Risk Management Plan versione 2.0 - 25 ottobre 2013.

Relativamente al medicinale PERINDOPRIL e INDAPAMIDE MYLAN GENERICS Italia ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

N. procedura: NL/H/2343/001-002/II/002.

Tipologia della variazione: C.I *z)* Altra variazione.

Titolare A.I.C.: MYLAN S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08129

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari della Banca Popolare delle Province Calabre – Società cooperativa per azioni, in Reggio Calabria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 18 agosto 2014, ha nominato il rag. Paolo Mecantonio Commissario straordinario e i sigg. prof.ssa Simona Arduini, prof. avv. Francesco Saverio Belviso e dott. Gandolfo Spagnuolo componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare delle Province Calabre - Società cooperativa per azioni, con sede nel Comune di Reggio Calabria, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 agosto 2014.

Nella riunione del 22 agosto 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, la prof.ssa Simona Arduini è stata nominata Presidente del Comitato stesso.

14A08032

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Popolare delle Province Calabre – Società cooperativa per azioni, in Reggio Calabria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'8 agosto 2014, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministratore e di controllo della Banca Popolare delle Province Calabre - Società cooperativa per azioni, con sede nel comune di Reggio Calabria, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *b)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

14A08031

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata «Piemonte», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Tutela Vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Piemonte»;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 settembre 2014 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio ex PQA IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Piemonte".

Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Piemonte", così come consolidato con il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, da ultimo aggiornato con il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, è sostituito con il seguente testo:

Art. 1 Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata "Piemonte" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini bianchi :
"Piemonte" bianco
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Moscato;
"Piemonte" Sauvignon
"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca bianca
(Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni).

Vini spumanti:
"Piemonte";
"Piemonte" rosso;
"Piemonte" rosato;
"Piemonte" Pinot bianco;
"Piemonte" Pinot grigio;
"Piemonte" Pinot nero;
"Piemonte" Pinot;
"Piemonte" Pinot-Chardonnay;
"Piemonte" Chardonnay Pinot;
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Brachetto.

"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca bianca (Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni).

"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca nera (Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni).

Vini frizzanti:
"Piemonte" rosso;
"Piemonte" bianco;
"Piemonte" rosato;
"Piemonte" Dolcetto;

"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Barbera;
"Piemonte" Bonarda.

“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca bianca (Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni).

“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca nera (Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni).

Vini rossi:
“Piemonte” rosso;
“Piemonte” Albarossa;
“Piemonte" Barbera;
“Piemonte” Dolcetto;
“Piemonte” Freisa;
"Piemonte" Grignolino;
"Piemonte" Brachetto;
"Piemonte" Bonarda.
“Piemonte” Cabernet Sauvignon;
“Piemonte” Merlot;
“Piemonte” Pinot nero;
“Piemonte” Syrah;
“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca nera
(Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni).

Vini rosati:
“Piemonte” rosato.

Vini passiti:
“Piemonte” rosso passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);
“Piemonte” bianco passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);
“Piemonte” barbera passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);
“Piemonte” Moscato passito **(nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);**
“Piemonte” Brachetto passito (**nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature).**

Articolo 2- Base ampelografica.

1. La denominazione d'origine controllata “Piemonte” bianco è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, con l’ esclusione del vitigno Moscato bianco.

2. La denominazione d'origine controllata “Piemonte” rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60% ; per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare con esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.

3. La denominazione d'origine controllata “Piemonte” rosato è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60%; per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, con l’esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.

4. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Albarossa;
Barbera;
Bonarda;
Dolcetto;
Freisa ;
Grignolino;
Brachetto;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Syrah;
Cortese;
Chardonnay;
Sauvignon,

e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato e "Piemonte" Moscato passito è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il 100%.

5. La denominazione di origine controllata “Piemonte” con la specificazione di due vitigni è riservata al vino, **al vino spumante ed al vino frizzante** ottenuto dal taglio di mosti o di vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito indicate:

- a bacca bianca
  Cortese;
  Chardonnay;
  Sauvignon,
- bacca nera :
  Barbera;
  Dolcetto;
  Freisa;
  Bonarda;
  Cabernet Sauvignon;
  Merlot;
  Syrah;
  Pinot nero.

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto, deve seguire il nome della varietà prevalente.

6. Nell'ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero.

7. Nell'ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una delle specificazioni di vitigno:
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero,
e' riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%; possono concorrere per la restante parte i vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.

8. Sono iscritti allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" di cui all'articolo 1, i vigneti iscritti allo schedario per le D.O.C. e le D.O.C.G. le cui zone di produzione sono interamente comprese nell'area delimitata all'articolo 3, purché abbiano le caratteristiche rispondenti a quelle definite nel presente disciplinare e, in particolare, la composizione ampelografica compatibile.

È facoltà del conduttore degli stessi vigneti di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.

Articolo 3- Zona di produzione delle uve.

1. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" rosso, "Piemonte" rosso frizzante, **"Piemonte" rosso spumante, "Piemonte" rosso passito,** "Piemonte" bianco, "Piemonte" bianco frizzante **"Piemonte" bianco passito**, "Piemonte" rosato, "Piemonte" rosato frizzante, **"Piemonte" rosato spumante,** "Piemonte" Cabernet Sauvignon, "Piemonte" Merlot, "Piemonte" Pinot nero, "Piemonte" Syrah, "Piemonte" Sauvignon, "Piemonte" Chardonnay, "Piemonte" Chardonnay frizzante, "Piemonte" spumante; "Piemonte" Pinot bianco spumante; "Piemonte" Pinot grigio spumante; "Piemonte" Pinot nero spumante; "Piemonte" Pinot spumante; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante; "Piemonte" Chardonnay Pinot spumante; dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alessandria, Acqui Terme, Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato,
Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, **Fabbrica Curone**, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna,

Gavazzana, Gavi, **Gremiasco,** Grognardo, Grondona, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino, Monleale, **Montacuto**, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Oviglio, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Sebastiano Curone, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Villanova d’Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Baldissero d'Alba, **Bagnasco**, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, **Bernezzo,** Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, **Boves**, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale d'Alba, **Caraglio**, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castellar, Castino, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Fossano, **Garessio**, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marsaglia, Martignana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, **Montaldo di Mondovi**, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Pagno, Paroldo, Perletto, **Peveragno**, Pezzolo Valle Uzzone, **Pianfei**, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, **Priero**, Priocca, **Priola**, Prunetto, **Rifreddo**, Roascio, Revello, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, **Rossana**, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', **Sanfront**, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Saliceto, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, **Scagnello,** Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommaria Perno, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.

Provincia di Torino:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, **Avigliana,** Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, **Caselette**, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Inverso Pinasca, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Marentino, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Montalto Dora, Montaldo Torinese, Montalenghe, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Piossasco, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piverone, Pomaretto, Pont Canavese, Porte, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rubiana, Salassa, Salerano, Samone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, **Sangano**, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, **Trana**, Torino, Torre Canavese, Torre Pellice, Valperga, Vauda Canavese, **Venaus**, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villarfocchiardo, **Villar Dora**, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Vische, Vistrorio.

Provincia di Novara:
l'intero territorio dei seguenti comuni: **Agrate Conturbia**, Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, ~~Cavagno d'Agogna~~,**Cavaglio d'Agogna** Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Landonia, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Pettenasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno;

Provincia di Biella
l'intero territorio dei seguenti comuni: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, **Ternengo,** Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone;

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Beura-Cardezza, Bognanco, **Brovello-Carpugnino**, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna;

Provincia di Vercelli:
Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia;

2. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata Piemonte" Cortese; Piemonte" Cortese frizzante; "Piemonte" Albarossa; "Piemonte" Barbera; "Piemonte" Barbera frizzante; **"Piemonte" Barbera passito,** "Piemonte" Dolcetto; "Piemonte" Dolcetto frizzante; "Piemonte" Grignolino; "Piemonte" Bonarda, "Piemonte" Bonarda frizzante, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

3 Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte Freisa" dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Ero, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato,
San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione,
Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca,

Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

Provincia di Torino:
l'intero territorio dei comuni di: Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Cinzano, Chieri, Marentino, Mombello torinese, Montaldo torinese, Moriondo torinese, Pavarolo, Pecetto torinese, Pino torinese, Riva presso Chieri, Sciolze.

4. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito, "Piemonte" Brachetto, "Piemonte" Brachetto spumante" dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

<u>"Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito</u>

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

<u>"Piemonte" Brachetto, "Piemonte" Brachetto spumante, Piemonte Brachetto passito:</u>

Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

Articolo 4. Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare o pedemontana con terreni sabbiosi in presenza di scheletro o pianeggiante con terreni di origine morenica. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 100 s.l.m;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
Densità di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura:
a) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: la controspalliera con potatura Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;

b) per le province di Biella, Novara, Torino , Vercelli e Verbano Cusio Ossola:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500. A tale limite minimo è ammessa la deroga per i vigneti con forma d'allevamento a pergola;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

e' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Piemonte" bianco	14	9,5
"Piemonte" bianco frizzante	14	9,5
"Piemonte" bianco passito	**14**	**9,5**
"Piemonte" rosso	13	10,0
"Piemonte" rosso frizzante	13	10,0
"Piemonte" rosso spumante	**13**	**10,0**

“Piemonte” rosso passito	**13**	**10,0**
“Piemonte” rosato	13	10,0
“Piemonte” rosato frizzante	13	10,0
“Piemonte” rosato spumante	**13**	**10,0**
“Piemonte” spumante	11	9,5
“Piemonte” Pinot bianco spumante	11	9,5
“Piemonte” Pinot grigio spumante	11	9,5
“Piemonte” Pinot nero spumante	11	9,5
“Piemonte” Pinot spumante	11	9,5
“Piemonte” Pinot Chardonnay spumante	11	9,5
“Piemonte”Chardonnay-Pinot spumante	11	9,5
“Piemonte” Albarossa	9	12,0
“Piemonte” Barbera	12	10,5
“Piemonte” Barbera frizzante	12	10,5
“Piemonte” Barbera passito	**12**	**10,5**
“Piemonte” Dolcetto	11	10,0
“Piemonte” Dolcetto frizzante	11	10,0
“Piemonte” Freisa	9,5	10,5
“Piemonte” Grignolino	9,5	10,5
“Piemonte” Bonarda	11	10,0
“Piemonte” Bonarda frizzante	11	10,0
“Piemonte” Cabernet Sauvignon	11	10,5
“Piemonte” Merlot	11	10,5
“Piemonte” Pinot nero	11	10,5
“Piemonte” Syrah	11	10,5
“Piemonte” Cortese	13	9,5
“Piemonte” Cortese frizzante	13	9,5
“Piemonte” Cortese spumante	13	9,5
“Piemonte” Chardonnay	11	9,5
“Piemonte” Chardonnay frizzante	11	9,5
“Piemonte” Chardonnay spumante	11	9,5
“Piemonte” Sauvignon	11	10,0
“Piemonte” Brachetto	9	10,0
“Piemonte” Brachetto spumante	9	10,0
“Piemonte” Brachetto passito	**9**	**10,0**
“Piemonte” Moscato	11,5	10,0
“Piemonte” Moscato passito	**11,5**	**10,0.**

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4 In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della da ta d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima di cui al presente articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro rivendicabili inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato; In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario Vitivinicolo di nuovi impianti che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Articolo 5- Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa Uva/vino	Produzione max. di vino l/Ha
"Piemonte" bianco	70%	9.800
"Piemonte" bianco frizzante	70%	9.800
"Piemonte" bianco passito	**50%**	**7.000**
"Piemonte" rosso	70%	9.100
"Piemonte" rosso frizzante	70%	9.100
"Piemonte" rosso spumante	**70%**	**9.100**
"Piemonte" rosso passito	**50%**	**6.500**
"Piemonte" rosato	70%	9.100
"Piemonte" rosato frizzante	70%	9.100
"Piemonte" rosato spumante	**70%**	**9.100**
"Piemonte" spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot bianco spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot grigio spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot nero spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot spumante	70%	7.700
"Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante	70%	7.700
"Piemonte"Chardonnay-Pinot spumante	70%	7.700
"Piemonte" Albarossa	70%	6.300
"Piemonte" Barbera	70%	8.400
"Piemonte" Barbera frizzante	70%	8.400
"Piemonte" Barbera passito	**50%**	**6.000**
"Piemonte" Dolcetto	70%	7.700
"Piemonte" Dolcetto frizzante	70%	7.700
"Piemonte" Freisa	70%	6.650
"Piemonte" Grignolino	70%	6.650
"Piemonte" Bonarda	70%	7.700
"Piemonte" Bonarda frizzante	70%	7.700
"Piemonte" Cabernet Sauvignon	70%	7.700
"Piemonte" Merlot	70%	7.700
"Piemonte" Pinot nero	70%	7.700

“Piemonte” Syrah	70%	7.700
“Piemonte” Cortese	70%	9.100
“Piemonte” Cortese frizzante	70%	9.100
“Piemonte” Cortese spumante	70%	9.100
“Piemonte” Chardonnay	70%	7.700
“Piemonte” Chardonnay frizzante	70%	7.700
“Piemonte” Chardonnay spumante	70%	7.700
“Piemonte” Sauvignon	70%	7.700
“Piemonte” Brachetto	70%	6.300
“Piemonte” Brachetto spumante	70%	6.300
“Piemonte” Brachetto passito	**50%**	**4.500**
“Piemonte” Moscato	75%	8.625
“Piemonte” Moscato passito	**50%**	**5.750.**

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non otre il 75% per tutti i vini, tranne il passito che non può superare il **55%**, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

4. I vini a denominazione di origine “Piemonte” nelle tipologie passito devono essere ottenuti con l’appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente.
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino) le uve al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 13% vol (o 217 grammi di zucchero/litro).
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite) le uve al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 16% vol (o 272 grammi di zucchero/litro).
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino di uve stramature) le uve al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 15% vol (o 266 grammi di zucchero/litro).
Per i vini a denominazione di origine controllata “Piemonte” nelle tipologie passito non è consentito l’arricchimento.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:

vini	durata mesi	decorrenza
Piemonte Moscato passito	12	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve
Piemonte Brachetto passito	12	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve
Piemonte rosso passito	**3**	**dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve**
Piemonte bianco passito	**3**	**dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve**
Piemonte Barbera passito	**3**	**dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve**
Piemonte Albarossa	12	dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve
Piemonte Freisa	4	dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve

Per le tipologie "Piemonte" passito durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

6. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Piemonte" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

7. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" i vini la cui zona di produzione ricade interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

8.La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Piemonte gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.

Articolo 6- Caratteristiche al consumo.

1.I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Piemonte bianco
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Piemonte bianco frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l

Piemonte bianco passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite)
colore: giallo dorato, tendente all'ambrato più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 9,00% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Piemonte bianco passito (categoria: vino di uve stramature)
colore: giallo dorato, tendente all'ambrato più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol (di cui almeno 12,00% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Piemonte bianco passito (categoria: vino)
colore: giallo paglierino più o meno carico con eventuali tendenze al giallo dorato;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol (di cui almeno 10,50% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca bianca
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l

Piemonte frizzante con specificazione di due vitigni a bacca bianca
spuma: vivace, evanescente
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l

Piemonte rosso
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

Piemonte rosso frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

Piemonte rosso spumante; Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca nera spumante
spuma: fine, persistente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: armonico, morbido, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

Piemonte rosso passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite)
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 9,00% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Piemonte rosso passito (categoria: vino di uve stramature)
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol (di cui almeno 12,00% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Piemonte rosso passito (categoria: vino)
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol (di cui almeno 10,50% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca nera
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 g/l

Piemonte frizzante con specificazione di due vitigni a bacca nera
spuma: vivace, evanescente
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

Piemonte rosato
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l

Piemonte rosato frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l

Piemonte rosato spumante;
spuma: fine, persistente;
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: armonico, morbido, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

"Piemonte" spumante; "Piemonte" Pinot bianco spumante; "Piemonte" Pinot grigio spumante; "Piemonte" Pinot nero spumante; "Piemonte" Pinot spumante; "Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante, **Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca bianca spumante:**
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: **15 .0 g/l.**

"Piemonte" Pinot nero spumante rosato; "Piemonte" Pinot spumante rosato; "Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante rosato; "Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante rosato;
spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 .0 g/l.

"Piemonte" Albarossa
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50% Vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' totale massima: 7,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

"Piemonte" Barbera:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

"Piemonte" Barbera frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Piemonte Barbera passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite)
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 9,00% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Piemonte Barbera passito (categoria: vino di uve stramature)
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol (di cui almeno 12,00% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

Piemonte Barbera passito (categoria: vino)
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol (di cui almeno 10,50% vol svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Piemonte Dolcetto
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Piemonte" Dolcetto frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Piemonte" Freisa
colore: rosso rubino con tendenza a leggero granato quando invecchia ;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, con l'invecchiamento più armonico e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

"Piemonte" Grignolino:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: asciutto o abboccato, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Piemonte" Bonarda:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11 % vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Bonarda frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Cabernet Sauvignon
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, **morbido;**
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Piemonte" Merlot
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, **morbido**;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Piemonte" Pinot nero
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati ;
odore: caratteristico, ampio, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Piemonte" Syrah
colore: rosso rubino ;
odore: caratteristico, delicato, lievemente speziato;
sapore: asciutto, o abboccato, di buon corpo, armonico, lievemente tannico**, morbido**;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Piemonte" Cortese:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, piacevole, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Cortese frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Cortese spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, piacevole, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Chardonnay:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, morbido, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Chardonnay frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore:giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Piemonte" Chardonnay spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: morbido, armonico, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

“Piemonte” Sauvignon
colore: giallo paglierino ;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, fresco, piacevole;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Piemonte" Brachetto:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
di cui svolto almeno **5%;**
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Brachetto all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione **non superiore a 2,5 bar.**

"Piemonte" Brachetto spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol., di cui svolto almeno 6%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Piemonte" Brachetto passito: **(Categoria: vino ottenuto da uve appassite)**
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: **16,0% vol., di cui almeno 9% svolti;**
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Brachetto passito: **(Categoria: vino di uve stramature)**
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: **15% vol., di cui almeno 12% svolti;**
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l

"Piemonte" Moscato:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dall'aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol., di cui almeno **4,5%** svolto e non oltre 7,5**%;**
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione **non superiore a 2,5 bar.**

"Piemonte" Moscato passito: **(Categoria: vino ottenuto da uve appassite)**
colore: giallo **dorato**, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, **morbido**, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: **16% vol, di cui almeno 9% vol svolti;**
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Piemonte" Moscato passito: **(Categoria: vino di uve stramature)**
colore: giallo **dorato**, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: amabile o dolce, armonico, **morbido,** aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo **15% vol., di cui almeno 12% vol svolti;**
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.

3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7 -Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonché l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

4. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione "Piemonte" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata" dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa ai vitigni o al colore o alla qualificazione specifica "vigneti di montagna"; tali specificazioni dovranno essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Piemonte", senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

4bis. I vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti posti nei comuni riportati all'allegato 1 alla lettera a), ed aventi le caratteristiche orografiche indicate nello stesso allegato 1 lettera b) .

5. Nella etichettatura dei vini "Piemonte" rosso, "Piemonte" rosato, "Piemonte" bianco, "Piemonte" rosso frizzante, "Piemonte" rosato frizzante, "Piemonte" bianco frizzante, "Piemonte" con qualificazione specifica 'vigneti di montagna, è consentita la descrizione della base ampelografica, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia.

6. In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, e' ammesso il sinonimo Pinot.

7. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" con le specificazioni "Pinot - Chardonnay" e "Chardonnay - Pinot" può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varietà iscritti agli schedari viticoli del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo.

8. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Piemonte” spumante rosato, è consentito utilizzare anche i termini “rosa” o “rosé”.

9. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Piemonte" di cui all'art.1, possono utilizzare in etichetta la dicitura “Novello”, secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

10. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1 , con l’esclusione delle tipologie spumanti e frizzanti è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

11. Il vino a D.O.C. "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo non a fungo.

Articolo 8 – Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie “Piemonte” rosso, **”Piemonte” rosso frizzante, “Piemonte” rosso passito,** “Piemonte” rosato, **”Piemonte” rosato frizzante**, “Piemonte” bianco, **”Piemonte” bianco frizzante, “Piemonte” bianco passito,** “Piemonte” con qualificazione specifica ‘vigneti di montagna, "Piemonte" Chardonnay, **”Piemonte” Chardonnay frizzante,** "Piemonte" Cortese, **”Piemonte” Cortese frizzante,** “Piemonte” Sauvignon, "Piemonte" Barbera, **”Piemonte” Barbera frizzante, “Piemonte” Barbera passito,** "Piemonte" Bonarda, **“Piemonte” Bonarda frizzante,** "Piemonte" Grignolino, “Piemonte” Dolcetto, **”Piemonte” Dolcetto frizzante,** “Piemonte” Freisa, “Piemonte” Cabernet Sauvignon, “Piemonte” Merlot, “Piemonte” Pinot nero, “Piemonte” Syrah, i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri.

2. Per il vino Piemonte Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 Cl, con specifica esclusione della capacità pari a 200 Cl e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacità consentita dalla norma.

3. Per tutti i vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

A)I Informazioni sulla zona geografica

Il Piemonte è una regione delimitata a Nord e ad Ovest dalle dorsali della catena alpina, a Sud dalle dorsali dell’Appennino ligure, poco distanti dal Mar Mediterraneo; non ha confini naturali verso est salvo per alcuni tratti il fiume Po che, avendo le sorgenti nel Piemonte sudoccidentale, forma la maggiore pianura italiana. La catena alpina offre protezione dalle correnti nord-occidentali rendendo il Piemonte la regione meno piovosa del Nord Italia (a eccezione della piccola Val d’Aosta).

La Denominazione Piemonte ha offerto ai produttori del territorio la possibilità di sviluppare nuove linee di prodotti di qualità, tutelati e controllati. Questa denominazione favorisce una migliore diversificazione produttiva, consolidando l'economia di vaste aree collinari piemontesi: i vini sono il frutto di una grande tradizione viticola abbinata alla sapiente innovazione enologica. Il Piemonte possiede un vasto patrimonio di vitigni autoctoni, in prevalenza a bacca nera, i più importanti dei quali entrano a far parte delle denominazione Piemonte qualora presenti nella misura di almeno l'85%.

B)I Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC Piemonte abbraccia tutta la viticoltura piemontese, che è localizzata per circa il 90% nella fascia collinare a sud del Po, un territorio geologicamente corrispondente al bacino terziario piemontese con suoli di origine terziaria da sedimenti marini, quindi alcalini e calcarei (da ovest verso est Roero, Langhe, Roero, Monferrato, Colli tortonesi), attraversata dal 45esimo parallelo perciò al centro della zona temperata; per la restante parte la viticoltura è localizzata nella striscia prealpina che a ovest e a nord della regione si frappone tra la montagna e la pianura padana. Qui vi sono suoli diversi, in prevalenza scistosi e morenici. Non vi è viticoltura nelle pianure centrali, che presentano terreni non idonei.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La viticoltura è praticata in Piemonte da epoca romana e a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo il Piemonte era la prima regione italiana per la produzione di vino. La D.O.C. Piemonte offre tradizionalmente una notevole varietà di tipologie attraverso la numerosità dei vitigni per la maggior parte autoctoni, i quali permettono di variegare molto la gamma dei suoi vini e di rappresentare pienamente una così vasta area di produzione.

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Valoritalia s.r.l Via Piave 24 Roma – sede operativa per l'attività regolamentata P.zza Roma 10 - Asti

Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

Utilizzo qualificazione "Vigneti di montagna".

A) Zona di Produzione

Le uve per l'ottenimento dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna", devono essere prodotte nei comuni sotto indicati:

Provincia di Alessandria:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montecharo d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzol Groppo, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia, Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera.

Provincia di Asti:
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

Provincia di Biella:
Cerreto Castello, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Quaregna, Sostegno, Ternengo, Valdegno, Vigliano Biellese, Zimone.

Provincia di Cuneo:
Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Caraglio, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ceva, Ciglié, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Dronero, Envie, Feisoglio, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Magliano Alpi, Marsaglia, Martiniana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Paroldo, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Priero, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Sanfront, Scagnello, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.

Provincia di Novara:
Nebbiuno.

Provincia di Torino:
Almese, Avigliana, Bibiana, Borgiallo, Borgone Susa, Bricherasio, Bruzolo, Cantalupa, Carema, Caselette, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chianocco, Chiesanuova, Chiomonte, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cumiana, Cuorgné, Exilles, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Giaveno, Gravere, Levone, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Meana di Susa, Mompantero, Nomaglio, Perosa Argentina, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Pomaretto, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Rivara, Roletto, Rubiana, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Settimo Vittone, Susa, Tavagnasco, Trana, Valperga, Venaus, Vidracco, Villar Dora, Villar Pellice, **Vistrorio**.

Verbano Cusio Ossola:
Brovello-Carpugnino, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Pieve Vergonte, Trontano.

B) caratteristiche dei vigneti

I vigneti destinati alla produzione dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica “vigneti di montagna” devono rispettare altitudine pari o superiore ai 500 m s.m.l., con riferimento al dato medio del vigneto, e almeno una delle seguenti condizioni:
- pendenza pari o superiore al 30% con riferimento al dato medio del vigneto;
- impianto realizzato con sistemazioni a gradoni o terrazze.

14A08120

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del signor Michele POGGIO, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «POCCECAI», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - 0038187 di data 01.09.2014, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 02.03.1928 n. 11419/29438 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Mario POCCECAI, nato il 21.05.l902 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «POGGIO», con estensione alla moglie Anita e ai figli Giorgio e Fabio.

Per l'effetto, il cognome del signor Michele POGGIO, pronipote di Mario, nato il 26.01.1987 a Forlimpopoli (FC), residente a Parma in viale Alberto Pasini n. 22 è ripristinato nella forma originaria di «POCCECAI», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

14A08030

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 3 ottobre 2014, n. 145 recante: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014" (Legge pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 79/L alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 244 del 20 ottobre 2014).

In calce alla legge in epigrafe, pubblicata nel sopraindicato supplemento ordinario, dopo la pagina 119 contenente l'allegato 140/586/4, relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi (art. 60 c. 3 ultimo periodo DL. 112/08 convertito in L. 133/2008) (in Euro), devono intendersi riportati i seguenti allegati, omessi per mero errore materiale:

140/586/5

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi
(art. 60 c. 3 ultimo periodo DL. 112/08 convertito in L. 133/2008)
(in Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni assestate complessive	di cui: per rimodulazioni
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)			
LS n.228/2012 art.1 comma 278 BASILICA S. FRANCESCO D'ASSISI (Cap-pg: 4652/1)	2014 2015 2016	207.030 200.000 191.656	7.030 << <<
L n.92/2004 art.2 comma 1 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA (IRCI) (Cap-pg: 5132/1)	2014 2015 2016	37.876 34.806 34.885	1.286 << <<
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)			
L n.69/2009 art.25 comma 1 TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE (Cap-pg: 5514/1)	2014 2015 2016	6.486.101 5.845.333 5.847.262	97.452 << <<
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)			
LS n.228/2012 art.1 comma 282 ORCHESTRA SINFONICA G. VERDI (Cap-pg: 6633/1)	2014 2015 2016	3.101.288 2.995.957 <<	105.434 << <<
LF n.350/2003 art.4 comma 162 TEATRO COMUNALE DELL'OPERA "CARLO FELICE" GENOVA (Cap-pg: 6650/1)	2014 2015 2016	947.457 870.635 872.622	32.210 << <<

NOTE ESPLICATIVE

Le *Previsioni assestate complessive* sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

140/586/6

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi
(art. 60 c. 3 ultimo periodo DL. 112/08 convertito in L. 133/2008)
(In Euro)

Missione / *Programma* / Autorizzazione cedente / Autorizzazioni riceventi		Previsioni assestate complessive	di cui: per rimodulazioni
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/1)	2014 2015 2016	1.957.282 1.798.582 1.859.357	66.541 << <<
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto B CONTRIBUTO AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (Cap-pg: 6652/2)	2014 2015 2016	2.935.922 2.697.871 2.704.030	99.812 << <<
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)			
L n.400/2000 art.3 comma 1 CONTRIBUTO STATALE ALL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO (Cap-pg: 8070/17)	2014 2015 2016	108.445 99.655 99.882	3.683 << <<
L n.29/2001 art.3 comma 1 PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (Cap-pg: 8281/14)	2014 2015 2016	2.070.304 1.988.264 1.925.102	70.304 << <<

NOTE ESPLICATIVE

Le *Previsioni assestate complessive* sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/505/1

Unità di Voto		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	1 Tutela della salute (20)	-213.312	8.694.832
1.1	***Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***	42.000	1.081.229
1.2	***Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***	-47.515	-47.515
1.3	***Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***	-492.797	1.524.015
1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***	<<	5.852.103
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	285.000	285.000
	2 Ricerca e innovazione (17)	<<	10.126.998
2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	<<	10.126.998
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	-48.125	58.355
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	-48.125	58.355
	4 Fondi da ripartire (33)	901.136	901.136
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	901.136	901.136

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
(in Euro)

150/508/1

Titolo Macroaggregato	VARIAZIONI	
	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
Spese correnti	639.699	19.674.841
FUNZIONAMENTO	2.194.560	8.185.659
di cui Personale	-823.000	-823.000
INTERVENTI	-2.455.997	10.588.046
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	901.136	901.136
Spese in conto capitale	<<	106.480
INVESTIMENTI	<<	106.480
TOTALE DELLE VARIAZIONI	639.699	19.781.321

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

150/586/1

MINISTERO DELLA SALUTE

Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi
(art. 60 c. 3 ultimo periodo DL. 112/08 convertito in L. 133/2008)
(In Euro)

Missione *Programma* Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi		Previsioni assestate complessive	di cui: per rimodulazioni
3 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**			
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)			
DL n.202/2005 art.1 comma 4/bis ASSUNZIONI PER MISURE URGENTI CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA (Cap-pg: 3039/1)	2014 2015 2016	5.760.054 6.010.054 6.010.054	-250.000 << <<
3.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)			
L n.284/1997 art.1 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E LA RIABILITAZIONE VISIVA (Cap-pg: 4400/1)	2014 2015 2016	1.647.426 1.337.711 1.339.473	250.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

Le *Previsioni assestate complessive* sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

14A08206

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-247) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.